
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Compensatio lucri cum danno tra indennizzo e risarcimento: è eccezione in senso lato

In tema di risarcimento da emotrasfusione infetta, la "compensatio lucri cum danno" tra l'indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi dell'art. 1 Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e il risarcimento richiesto al Ministero della Sanità per l'omessa adozione di adeguate misure di emovigilanza, integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche in appello.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.1.2014, n. 991

...omissis...

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente la Corte d'Appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., non può d'ufficio estendere la propria statuizione oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, sostituendosi a queste ultime nell'onere di allegazione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio; in particolare, esaminando una questione non in rapporto con quella espressamente formulata.

Il fatto decisivo e controverso è costituito dalla statuizione del giudice di merito sulla cumulabilità fra indennizzo e risarcimento, non sollevata in via di eccezione dalla difesa erariale, nè dalla stessa formulata come fatto funzionale alle relative pretese.

2. Con il secondo motivo si denuncia Erronea applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum danno. Violazione e falsa applicazione della L. n. 238 del 1997, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Ad avviso del ricorrente l'interpretazione testuale della L. n. 238 del 1997, art. 1 non esclude la cumulabilità fra l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 ed il risarcimento del danno conseguente alla contrazione di una patologia virale connessa ad emotrasfusioni.

L'indennizzo ed il risarcimento del danno non possono infatti considerarsi analoghi per natura e funzioni e giustificare l'applicazione del principio della compensatio lucri cura danno e della teoria dello scomputo.

3.1. I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Secondo quanto già statuito dalle S.U. di questa Corte va detratto dal risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute per emotrasfusione con sangue infetto, quanto corrisposto a titolo di indennizzo. La diversa natura giuridica dell'attribuzione indennitaria ex L. n. 210 del 1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento danni per il contagio da emotrasfusione infetta da H.i.v. e H.c.v. a seguito di un giudizio di responsabilità promosso dal soggetto contagiato nei confronti del Ministero della Sanità, per avere omesso di adottare adeguate misure di emovigilanza, non osta a che l'indennizzo corrisposto al danneggiato sia integralmente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento posto che in caso contrario la vittima si avvantaggerebbe di un ingiustificato arricchimento, godendo, in relazione al fatto lesivo del medesimo interesse tutelato, di due diverse attribuzioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto (il Ministero della Salute) ed aventi causa dal medesimo fatto (trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati) cui direttamente si riferisce la responsabilità del soggetto tenuto al pagamento (Cass. civ., Sez. Unite, 11/01/2008, n. 584).

3.2. Va specificato, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, che nella fattispecie, trattandosi di un'eccezione di compensatio lucri cum danno, questa integra un'eccezione in senso lato rientrante nell'attività difensiva, come tale proponibile per la prima volta anche in appello, ovvero rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che con essa non viene prospettato alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, pur sempre circoscritto alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del danneggiato (Cass. n. 1862 del 08/03/1996; Cass., n. 2112 del 24/02/2000). Non viene, invero, fatto valere alcun diritto sostanziale del convenuto in contrapposizione a quello avanzato dall'attore, nè l'eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontrovertiti o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui

essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal danneggiato attore (Cass. S.U. 1099 del 03/02/1998).

4. Con il terzo motivo si denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente l'impugnata sentenza è censurabile sotto il profilo sia dell'insufficienza che della contraddittorietà della motivazione, per aver recepito in maniera acritica le risultanze della ctu.

5. Il motivo è infondato.

La corte di appello ha infatti ritenuto che fosse congrua la valutazione del danno biologico nella misura del 30% effettuata dal c.t.u. ed a cui si era riportato il tribunale.

Inoltre ha accertato il c.t.u. e quindi la corte territoriale che l'ingravescenza della malattia era ad evoluzione moderata e che non sussisteva un'assoluta inabilità lavorativa specifica, ma solo una riduzione della stessa.

Le censure mosse sul punto dal ricorrente si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione di merito dei dati acquisiti e non in un vizio motivazionale della sentenza, con conseguente inammissibilità delle stesse in questa sede di sindacato di sola legittimità.

Correttamente, poi, la corte di merito non ha riconosciuto il risarcimento da danno esistenziale. Come le sezioni Unite di questa Corte hanno statuito non esiste una categoria autonoma di danno esistenziale, sussistendo, invece, nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 2059 c.c., solo la figura unitaria del danno non patrimoniale (Cass. n. 26972/2008).

6. Con il quarto motivo si denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente la motivazione della Corte d'Appello è viziata con riguardo alla ritenuta infondatezza delle censure di incostituzionalità mosse alla L. n. 210 del 1992, nonché con riguardo all'iniquità dell'entità e della forma indennitaria, prevista dalla stessa e dalla successiva L. n. 238 del 1997, rispetto a tipologie di danno particolarmente gravi come quelle conseguenti alla contrazione dei virus dell'HBV, HCV e HIV. 7. Il motivo è infondato.

Irrilevante ed in ogni caso manifestamente infondata è la censura con cui la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della L. n. 210 del 1992 con riguardo all'indennità prevista dalla successiva L. n. 238 del 1997.

7.1. Anzitutto la questione di costituzionalità della L. n. 210 del 1992 è nella fattispecie irrilevante, in quanto la causa non attiene all'indennizzo di cui alla detta legge, ma al preteso risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

7.2. Inoltre, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata e come più volte affermato dal Giudice delle leggi, la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, non sindacabile se non affetta da palese arbitrarietà o irrazionalità che non comportino una lesione del nucleo minimo della garanzia che la legge in questione mirava ad approntare. Vizi che non inficiano la norma richiamata dall'attore appellante. Infatti la misura dell'indennizzo da essa assicurata non può dirsi irrisoria e configura una seria misura di sostegno.

Nè sembra offrire profili di irrazionalità e di contrasto con l'art. 32 Cost. l'affermato principio della non totale cumulabilità fra indennizzo e risarcimento dal momento che, com'è ormai pacifico, l'interessato potendo invocare la più ampia tutela aggiuntiva dell'azione ex art. 2043 c.c., ove ne ricorrano le

condizioni, percepirà, in caso di accoglimento, la differenza tra la somma del risarcimento (se maggiore) e l'importo dell'indennizzo già riconosciuto. Conseguendo in tal modo la integrale riparazione del danno sofferto.

8. Il ricorso va rigettato e le spese vanno compensate.

La procedura transattiva prevista dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. n. 159 del 2007 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 2444 per il componimento dei giudizi risarcitori per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur lasciando libera la p.a. se pervenire alla transazione) denota un sostanziale trend legislativo di favor della definizione stragiudiziale del contenzioso e tanto integra giusto motivo di compensazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione - applicabile alla fattispecie - anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014